



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 20 gennaio 2012 n.1

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti gli articoli 18 delle Legge 25 luglio 2003 n.99 e 6, primo comma, della legge 28 giugno 1989 n.68;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.15 adottata nella seduta del 16 gennaio 2012;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

AGGIORNAMENTO DELLE IMPOSTE GIUDIZIALI SUGLI ATTI PROCESSUALI IN MATERIA CIVILE E AMMINISTRATIVA E IMPOSTE SUI PROVVEDIMENTI EMESSI IN MATERIA SOCIETARIA

Art. 1

(Aggiornamento delle imposte giudiziali sugli atti processuali in materia civile)

L'articolo 1 della Legge 25 luglio 2003 n.99 e successive modifiche, è così modificato:

“Le imposte di bollo e di registro da applicarsi su tutti gli atti e documenti di ogni genere che sono emessi o prodotti o allegati agli atti nel corso di processi civili o che comunque ne fanno parte, inclusi i decreti e le ordinanze, salvo quanto diversamente stabilito nel prosieguo, sono interamente riassorbite dalle seguenti imposte giudiziali, dovute dalla parte attrice, ovvero dalla parte che ha dato impulso al procedimento:

- a) per le cause di primo grado di competenza del Commissario della Legge:
 - 1. Euro 50,00, con valore fino ad Euro 5.000,00;
 - 2. Euro 270,00, con valore fino ad Euro 50.000,00;
 - 3. Euro 800,00, con valore superiore ad Euro 50.000,00;
- b) per le cause avanti al Giudice d'Appello:
 - 1. Euro 400,00, con valore fino ad Euro 50.000,00;
 - 2. Euro 800,00, con valore superiore ad Euro 50.000,00;
- c) per le procedure di volontaria giurisdizione, Euro 70,00;
- d) per le insinuazioni di crediti nelle procedure concorsuali:
 - 1. Euro 70,00, per i crediti di importo fino ad Euro 25.000,00;
 - 2. Euro 140,00, per i crediti di importo fino ad Euro 100.000,00;
 - 3. Euro 280,00, per i crediti di importo fino ad Euro 500.000,00;

4. Euro 350,00 per i crediti superiori ad Euro 500.000,00;
- e) per i ricorsi di terza istanza, le querele di nullità, i ricorsi per restituito in integrum e per ogni altro ricorso di grado straordinario comprese le eccezioni di giurisdizione e le ricusazioni, Euro 330,00;
 - f) per le istanze di esecutorietà di sentenze emesse da autorità giurisdizionali straniere, Euro 270,00;
 - g) per le istanze di esecutorietà di lodi o sentenze arbitrali, Euro 270,00;
 - h) per le istanze di sola notifica, Euro 50,00;
 - i) per le cause e relativo appello concernenti i rapporti di famiglia, Euro 270,00;
 - l) per ogni altro atto, istanza, ricorso o procedimento, in genere, diverso da quelli nelle lettere che precedono, Euro 270,00;
 - m) per i ricorsi giurisdizionali amministrativi di primo grado e appello, Euro 270,00 per ciascun grado.

L'imposta giudiziale di cui alla lettera "a), punto 1", è dovuta anche alle cause pendenti al 1° gennaio 2005 e su quelle introdotte dal 1° gennaio 2010. In tal caso l'imposta giudiziale deve essere corrisposta prima dell'irrotulazione della causa. In difetto del deposito della quietanza di avvenuto pagamento, la causa non può essere posta in decisione.

L'imposta è dovuta per il singolo importo a prescindere dal numero dei soggetti che hanno assunto la veste di parte attrice, ovvero la veste di parte che dà impulso al procedimento, qualora sia unica e comune la domanda di tutela giurisdizionale, l'istanza e ogni altro atto proposto innanzi all'Autorità Giudiziaria Sammarinese che rilevi ai fini dell'applicazione dell'imposta.

L'imposta stabilita per le insinuazioni di crediti nelle procedure concorsuali è dovuta da ciascun creditore che intenda insinuare il proprio credito.

Le istanze di apertura delle procedure concorsuali sono assoggettate all'imposta giudiziale nella misura stabilita dalla lettera l). L'imposta è dovuta per ogni singola istanza.

I procedimenti aventi ad oggetto la concessione di misure cautelari anteriormente all'introduzione della causa sono assoggettati all'imposta giudiziale nella misura stabilita dalla lettera l), da computarsi in diminuzione di quella successivamente dovuta dall'istante per l'instaurazione, eventuale, del giudizio di merito.”.

Art. 2 *(Abrogazione)*

È abrogato il Decreto Reggenziale 21 dicembre 1989 n. 124.

Art. 3 *(Imposte sui provvedimenti emessi in materia societaria)*

Il primo comma dell'articolo 8 della Legge 25 luglio 2003 n.99, e successive modifiche, è sostituito come segue:

“In materia di società tutte le imposte di bollo e di registro dovute per i provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria o per quelli depositati dalla parte, limitatamente alle istanze o agli atti che non diano luogo all'applicazione dell'imposta fissa superiore a 70,00 euro, ad imposta proporzionale o progressiva, sono sostituite dalle seguenti imposte da pagarsi annualmente:

- a) per le società anonime in liquidazione all'entrata in vigore della Legge 7 giugno 2010 n.98, Euro 500,00;
- b) per le società per azioni Euro 500,00;
- c) per le società a responsabilità limitata Euro 350,00;

- d) per le Fondazioni Euro 280,00;
- e) per le società di persone e le giuridiche di ogni specie Euro 170,00.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 gennaio 2012/1711 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Gabriele Gatti – Matteo Fiorini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta